



COMUNE DI CERMENATE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE FISICHE

Approvato con delibera di consiglio comunale n.

Entrato in vigore:

Revisioni:

Art. 1

Finalità del regolamento.

Il presente regolamento si propone di definire criteri, requisiti e procedure per la concessione di contributi economici e sussidi a persone fisiche.

L'erogazione dei contributi economici è finalizzata a fornire un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle famiglie e delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento.

Ad eccezione delle situazioni contemplate dall'art. 12 (Interventi economici per la fruizione di servizi residenziali e/o semi-residenziali per anziani e diversamente abili), l'assistenza economica erogata mediante le presenti disposizioni è finalizzata al superamento di difficoltà temporanee e straordinarie, che all'interno di un percorso progettuale di integrazione sociale deve mirare al superamento dello stato di bisogno e alla completa autonomia della persona; in particolare gli interventi sono finalizzati al superamento delle condizioni di emarginazione delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone.

Ciò si realizza mediante l'attivazione di percorsi e processi volti a contrastare le situazioni di bisogno ed esclusione sociale e favorire per quanto possibile l'autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente deboli nel rispetto della dignità della persona, dell'autodeterminazione ed in base al principio di equità di trattamento.

Art. 2

Riferimenti normativi

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità esecutive per la concessione di contributi e sussidi economici; lo stesso si ispira ai seguenti riferimenti normativi:

- artt. 3, 5 e 38 e 117 (come modificato dalla Legge Costituzionale 18/10/2001, nr. 3) della Costituzione Italiana;
- D.P.R. 616 del 24/7/1977 e s.m.i.;
- art. 12 Legge 7/8/1990, nr. 241 e s.m.i.;
- D.L. 31/3/1998, nr. 109 e seguenti integrazioni e modifiche;
- D.L. 31/3/1998 nr. 112 (art. 131);
- D.L. 18/8/2000, nr. 267 e s.m.i.;
- Legge 8/11/2000, nr. 328 e s.m.i.;
- L.R. 5/1/2000, Nr. 1 e s.m.i.
- L.R. 12/3/2008, Nr. 3 e s.m.i.

Tale disciplina tiene conto anche della riorganizzazione dei servizi a carattere socio-sanitario, ai sensi del D. Lgs. 19/6/1999 nr. 229 e dei relativi decreti attuativi., in particolare del D.P.C.M. 29/11/2001, nonché delle conseguenti leggi regionali relative alla ripartizione delle competenze e relativi oneri a carico del Fondo Sanitario o del Fondo Sociale.

Art. 3

Destinatari

Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli e ai nuclei famigliari, ai sensi dell'art. 6 L.R. 3/08, che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento di bisogni fondamentali. Fruitore di tali interventi sono persone residenti nel territorio comunale, nonché coloro che si trovano di passaggio sul territorio comunale, in condizione di indigenza, limitatamente allo scopo di consentire il raggiungimento del Comune di residenza, titolare della presa in carico del soggetto.

Art. 4

Definizione dello stato di bisogno

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale per l'accesso ai servizi ed alle

prestazioni oggetto del presente regolamento.

Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile dal nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongano ed in assenza di persone tenute a provvedere, secondo l'art. 433 del Codice Civile, o che di fatto non vi provvedano;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto a provvedere autonomamente a se stesso, qualora si renda necessario - in accordo con i Servizi Sociali - il ricorso a struttura protetta;
- c) esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi sopra citati, a causa delle quali singoli o famiglie siano esposti a rischi di emarginazione;

Art. 5

Tipologia degli interventi

Le differenti forme di prestazioni sono basate sulla valutazione dei singoli bisogni e conseguentemente delle relative progettualità.

Le prestazioni possono pertanto assumere forme quali:

- a) contributi diretti in denaro volti al superamento di stati di bisogno anche temporaneo;
- b) contributi a titolo di integrazione della retta di ricovero in strutture residenziali di anziani o diversamente abili;
- c) buoni/voucher per l'acquisto di alimenti, spese farmaceutiche od altri beni ovvero per la fruizione di determinati servizi;

Resta di competenza delle Assistenti Sociali l'eventuale individuazione di altre forme di intervento, quali pagamento diretto delle utenze od esonero dal pagamento di tariffe ovvero di imposte di spettanza dell'Ente.

Art. 6

Procedure per l'ammissione

Le domande di contributo economico devono essere presentate su apposito modulo in dotazione ai Servizi Sociali del Comune. La richiesta deve essere corredata dalle certificazioni sulla situazione reddituale, familiare e personale, in osservanza del Decreto Legislativo 31.03.1998, nr. 109 (certificazione ISEE), da quanto stabilito dal successivo art. 13 nonché da ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione.

Qualora una istanza di contributo possa essere soddisfatta attraverso l'accesso ad altre forme di interventi economici, ovvero contributi erogati da altri Enti, il cittadino sarà invitato ad attivarsi per inoltrare opportuna richiesta in tal senso, prima della presentazione di ogni altra istanza al Comune. A titolo esemplificativo, si fa riferimento ai contributi del Fondo Sostegno Affitti (Legge 431/98), Assegno di Maternità ed al Nucleo Familiare (Legge 448/98), Dote Scuola (L.R 19/2007) , Bonus Energia (d.l. 28/12/2007)

L'erogazione di contributi comunali sarà pertanto subordinata alla preventiva verifica della possibilità di accesso a tali benefici.

Art. 7

Valutazione della richiesta

Le richieste pervenute vengono prese in esame dalle Assistenti Sociali, che, in concertazione con il Responsabile di Servizio, sottopongono alla Giunta Comunale il progetto e le modalità di intervento, tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.

Qualora il soggetto od il nucleo familiare siano in carico a servizi specialistici, è facoltà del Servizio Sociale Comunale chiedere relazione circa l'opportunità e le modalità di intervento.

Ogni richiedente ha diritto ad una risposta scritta e motivata rispetto all'istanza presentata entro 60

giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 8

Modalità di erogazione

I contributi economici in denaro sono erogati, di regola, attraverso mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, direttamente al richiedente, ovvero ad un delegato, tutore, che si impegna a farne uso conforme alle motivazioni della richiesta.

Tuttavia, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il beneficiario faccia un uso difforme rispetto alle finalità per i quali il contributo viene erogato, i Servizi Sociali potranno provvedere direttamente al pagamento di utenze domestiche, canoni di locazione, servizi scolastici, o altri servizi. Ove ritenuto opportuno, è facoltà dell'Assistente Sociale chiedere riscontro circa l'utilizzo del contributo erogato.

Art. 9

Definizione del nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento per “nucleo familiare” si intende la “famiglia anagrafica” ossia quella risultante dallo stato di famiglia e cioè l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Art. 10

Persone tenuti agli alimenti.

Per la definizione di “parenti tenuti agli alimenti” si fa riferimento al disposto dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile sono convocati, ove possibile, tenuto conto della complessità del progetto assistenziale e delle dichiarazioni rese, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto stesso, ovvero l'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale avanzate dal richiedente.

Ai sensi dell'art. 437 del C.C. il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, nei limiti della cosa donata.

Art. 11

Azioni di contrasto al bisogno economico.

Nella valutazione della richiesta di contributo economico si tiene conto del “minimo vitale”, da intendersi quale soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie adeguate al soddisfacimento dei bisogni primari di vita.

Ai fini del presente regolamento, per minimo vitale si intende un importo convenzionale pari all'importo all'assegno sociale, corrispondente ad €. 417,30 da rapportare al numero dei componenti del nucleo familiare, come definito nella seguente tabella:

NUMERO COMPONENTI	PARAMETRO	QUOTE BASE MENSILI - Euro
1	1	417,30
2	1,20	500,76
3	1,40	584,22
4	1,60	667,68
5	1,80	751,14
Componenti oltre il 5°	+0,20	
Presenza di persona disabile,	+0,50	

Gli importi indicati nella tabella non tengono conto dell'affitto e delle rate di mutuo mensili.

Le quote di affitto vengono considerate (in aggiunta al minimo vitale) per l'intero importo, fino ad un massimo di €. 550,00 mensili ed a condizione che l'abitazione non risulti sovradimensionata rispetto ai parametri stabiliti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le rate di mutuo contratto per l'acquisto della prima casa in misura pari al 50% delle stesse, per un importo massimo pari ad €. 550,00 mensili.

Verrà altresì considerata, su base mensile, qualsiasi altra forma di entrata od assegno percepito dal nucleo familiare nell'anno antecedente la richiesta (a titolo esemplificativo: assegno al nucleo familiare, assegno di maternità, contributo FSA, indennità di invalidità civile e/o accompagnamento, rendite Inail, ecc.).

Ai fini della valutazione, oltre al minimo vitale, si terrà conto del patrimonio mobiliare e/o immobiliare risultante dall'attestazione Isee.

Il minimo vitale calcolato con le modalità sopra descritte costituisce il parametro indicativo della situazione economica e costituisce uno strumento di valutazione del servizio sociale, che dovrà tener conto della fattibilità del progetto (risorse disponibili), nonché dell'esito positivo dello stesso.

E' inoltre prevista la possibilità di erogare contributi straordinari od eccezionali, tesi al superamento di necessità particolari od eventi straordinari, con motivata relazione dell'assistente sociale.

Art. 12

Interventi economici per la fruizione di servizi residenziali e/o semi-residenziali per anziani e diversamente abili.

Possono essere erogati contributi finalizzati all'utilizzo di strutture residenziali che assicurano la completa assistenza ad anziani o disabili non più in grado di rimanere al domicilio e per i quali siano stati preventivamente concordati con i Servizi Sociali sia la necessità di ricovero, che l'individuazione della struttura.

Vengono prese in considerazione strutture per ricoveri, temporanei o a tempo indeterminato, in Case di Riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti per disabili gravi, ecc..

La domanda di contributo deve essere necessariamente corredata dalla seguente documentazione:

- certificato medico che attesti la sopravvenienza delle condizioni cliniche per le quali per la persona risulta impossibile la permanenza al domicilio;
- situazione reddituale del ricoverando dalla quale si evinca l'impossibilità di garantire, in tutto o in parte, la copertura della spesa di ricovero;
- non titolarità del ricoverando di depositi bancari, postali e/o assicurativi, ovvero di risparmi in qualsiasi forma posseduti, che dovranno essere prioritariamente destinati all'assunzione in proprio dell'onere del ricovero.

Il richiedente, per accedere alla prestazione, ha l'obbligo di dimostrare di aver preventivamente chiesto ai propri familiari gli alimenti (per definizione si rimanda all'art. 10) per far fronte alla situazione economica. Nel caso ciò non sia stato fatto, il richiedente deve autorizzare l'assistente sociale a coinvolgere gli stessi familiari per l'analoga finalità.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente articolo i possessori di qualsiasi titolo di godimento su proprietà immobiliari, ad eccezione della proprietà dell'unità immobiliare ove dimori il coniuge, nonché coloro i quali abbiano trasferito, a qualsiasi titolo, proprietà immobiliari nei 10 anni antecedenti la presentazione dell'istanza.

Possono essere ammessi al beneficio proprietari di quote-parte di proprietà immobiliari di valore irrisorio.

La quota di compartecipazione dei familiari verrà stabilita tenuto conto dell'applicazione del presente regolamento come indicato al precedente art. 11, ovvero nella misura di quanto eccede rispetto al "minimo vitale".

Verrà valutata dall'Assistente Sociale la possibilità di riconoscere al ricoverando eventuali somme a copertura di eventuali inderogabili spese personali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili e ad eccezione della previsione di esclusione per i titolari di godimento su proprietà immobiliari o che ne abbiano trasferito la proprietà negli ultimi 10 anni, anche per contributi finalizzati all'utilizzo di strutture semi-residenziali aventi lo scopo di favorire il recupero o il mantenimento delle capacità psicofisiche residue dell'assistito, al fine di consentirne la permanenza al proprio domicilio e, contemporaneamente, offrendo un importante sostegno al nucleo familiare, in situazioni in cui siano stati preventivamente concordati con i Servizi Sociali sia la necessità di frequenza, che l'individuazione della struttura.

Art.13

Istruttoria della domanda.

Le istanze per la concessione di contributi economici, di qualsiasi natura (contributi una tantum, straordinari, per integrazione rette di ricovero e/o strutture semi-residenziali, contributi finalizzati alla riduzione di costi di servizi comunali, ecc.), devono essere formulate per iscritto, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, su apposito modo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali.

L'istanza deve essere presentata previo colloquio con l'Assistente Sociale dell'Area di riferimento, la quale potrà approfondire le informazioni acquisite attraverso una visita domiciliare.

Alla domanda deve essere sempre allegata:

- a) la documentazione reddituale attuale, l'attestazione Isee in corso di validità, nonché ogni altro atto utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari ovvero la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Qualora la situazione sia già in carico ad altri servizi territoriali, quali SERT, CPS, Consultori od altri, si procederà d'ufficio ad acquisire una relazione aggiornata, ove ritenuto necessario.

Potranno inoltre essere acquisite d'ufficio informazioni dai Servizi Sociali del precedente Comune di residenza.

- b) con riferimento all'art. 10, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante i nominativi e recapito dei parenti tenuti agli alimenti.

A corredo delle domande di contributo di cui al precedente art. 12 deve essere presentata la documentazione reddituale (attestazione Isee) dei parenti tenuti agli alimenti; in tutti gli altri casi è facoltà dei Servizi Sociali chiedere tale documentazione.

L'istruttoria viene completata da una relazione dell'Assistente Sociale che, in concertazione con il Responsabile di Servizio, contribuirà alla valutazione della situazione ed alla decisione della Giunta Comunale.

Art. 14

Conclusione del procedimento.

A conclusione dell'istruttoria, in seguito all'adozione da parte della Giunta Comunale della decisione in merito alla concessione del beneficio economico, il Responsabile del Servizio adotterà i competenti atti necessari alla liquidazione dello stesso.

Entro 60 giorni dalla data di protocollo dell'istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il Responsabile del Servizio provvede a formalizzare il riscontro, motivato in caso di diniego.

Art. 15

Responsabilità del dichiarante, del Pubblico Ufficiale e dell'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art. 76 del T.U. in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000, n. 445) il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale, anche se le stesse sono rese nell'interesse di altri.

L'Amministrazione Comunale ed i propri funzionari non sono responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 16**Revoca del provvedimento**

La verifica di falsa attestazione comporta l'immediata sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto.

L'Amministrazione Comunale può adottare tutti gli atti necessari per recuperare eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni.